

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5ª Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

4

LEGGE REGIONALE

DELEGA ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI E FORMAZIONE DEL CATASTO STRADALE.

R I E S A M E

Relatore O.Vessia

Gennaio 1985

ooooo0000ooooo

Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

2

Legge regionale

Delega alle province ad ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge in esame, discussa ed approvata a suo tempo, è stata rinviata dal Governo per osservazioni sulle norme finanziarie.

Tali norme sono state riformulate, con il parere favorevole della 1° Commissione, sulla base del Bilancio 1985.

Invito il Consiglio pertanto a dare la sua approvazione.

Gennaio 1985

Onofrio Vessia

Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

3-

LEGGE REGIONALE

DELEGA ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI E FORMAZIONE DEL CATASTO STRADALE.

Art.1

1. Con decorrenza 1° gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 sono delegate alle province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai comuni negli altri casi, con l'eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

Art.2

1. Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all'art.2 del D.M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più province o comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

Art.3

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le province ed i comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonché le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

Art.4

1. Gli enti delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

Art.5

1. Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui all'art.3 del D.M. 23 gennaio 1984 provvede l'Assessorato ai LL.PP. utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle province e dei comuni.

2. I rapporti tra la Regione, le province e i comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art.3 della l.r. 12 agosto 1981, n.45.

Art.6

1. E' abrogata la l.r. 11 gennaio 1983, n.2 dalla data del 1° gennaio 1985.

Art.7

1. Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di 200 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, prevista nel Cap. 0203400 della parte spese del bilancio di previsione della Regione per il 1985.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.1/P del 22.1.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.1.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 5.12.1984

- **Riesame L.R. "Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale"**

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Calvario, Monfredi, Lia, Sala.

contrari:

di astensione:

Cancellare comma 3 dell'articolo 5.

Aggiungere articolo 7:

Art. 7 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di 200 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, prevista nel Cap. 0203400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1985.

Henry